

ORDINANZA N. 26 /2019


**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRALE**

- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D. Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il contenuto della nota della Prefettura di Napoli prot. n. 152124 del 23/5/19 relativo agli esiti del tavolo di coordinamento convocato presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in data 23/5/19, in cui si è stabilito che l'esecuzione delle operazioni di bonifica dell'ordigno rinvenuto nello specchio acqueo antistante il molo 5,6,7 del porto di Napoli avverranno in data 25/5/19 a partire dalle 5,30, con conseguente necessità di interdire l'accesso e la permanenza di persone nell'area portuale interessata dalle operazioni di bonifica;
- VISTI** l'ordinanza n. TE/42/2019 del 24/5/19 relativa all'interdizione dello specchio acqueo interessato dalla bonifica;
- RITENUTO** opportuno adottare un provvedimento di interdizione temporaneo del traffico veicolare e delle operazioni portuali nell'area demaniale interessata;
- VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

ORDINA

Art.1

Il giorno sabato 25/5/19 dalle ore 5,30 e fino a termine esigenza, da comunicarsi a cura dei responsabili delle operazioni di bonifica le aree demaniali marittime, ivi compresi gli edifici, ricadenti in un raggio di mt 150 dall'ormeggio n. 5 del molo Angioino, e precisamente dal



punto indicato dall'ord. CP n. 42.19, dovranno essere evacuate e non sarà consentito l'accesso ad alcuno, ad eccezione dei soggetti (FF.OO., VV.FF. mezzi di soccorso) impegnati direttamente nelle operazioni di vigilanza ed eventuale emergenza. Nella stessa area dovranno essere sospese tutte le operazioni portuali e il personale impegnato dovrà allontanarsi.

Art.2

Il varco di accesso al molo Beverello da via Acton e via del Mandracchio all'altezza della rotonda Angioino resteranno chiusi e presidiati al fine di impedire il transito verso le aree interdette.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare causa la mancata osservanza delle disposizioni in essa contenute, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Napoli, li 24/5/19

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO

Il Segretario Generale
(Ing. Francesco Messineo)